

Dal sito dell'Associazione dei Traduttori Letterari Tedeschi VdÜ il testo tradotto del comunicato stampa sull'ultima sentenza della Corte di Giustizia federale in merito alla retribuzione per i traduttori del 21 gennaio 2011.

Il testo integrale della sentenza in tedesco si trova all'indirizzo

http://www.recht-in.de/urteil/uebersetzer_belletristischen_werkes_oder_sachbuches_kann_zusaetzliche_verguetung_beanspruchen_die_bei_gebundenen_buechern_0_8_und_bei_taschenbuechern_0_4_des_nettoladenverkaufspreises_betraegt_i_zr_19_09_bgh_urteil_151580.html

Si tratta della seconda sentenza, la prima è stata emessa il 7 ottobre 2009, a favore della traduttrice di due romanzi, ricorso alla Corte ai sensi del § 32 della Legge sul Diritto d'Autore tedesca, modificata nel 2002, che recita:

§ 32 Equo compenso

(1) L'autore ha diritto al compenso pattuito per contratto per la concessione di diritti di utilizzazione e il permesso di utilizzo dell'opera. Se l'importo del compenso non è stabilito, si considera pattuito il compenso equo. **Nella misura in cui il compenso pattuito non sia adeguato, l'autore può pretendere dalla sua controparte il consenso per la modifica del contratto che garantisca all'autore la retribuzione adeguata.**

(2) Il compenso calcolato sulla base della regola generale di remunerazione (§ 36) è da ritenersi adeguato. Il compenso è inoltre adeguato, se al momento della stipulazione del contratto corrisponde a quanto si percepisce onestamente e considerando tutte le circostanze nell'ambito dei normali rapporti commerciali, in funzione del tipo e dell'entità del diritto di godimento concesso, tenendo in particolare conto la durata dell'utilizzazione e del momento in cui viene concessa.

(3) La controparte non può appellarsi a un accordo derogante dai commi 1 e 2 a svantaggio dell'autore. Le disposizioni indicate nel periodo 1 si applicano anche ad altre forme costitutive deroganti. L'autore, tuttavia, ha facoltà di concedere a ciascuno e a titolo gratuito il diritto di utilizzazione non esclusiva.

(4) All'autore non spetta alcun diritto in base al comma 1 periodo 3, qualora il compenso per l'utilizzazione economica delle sue opere sia regolato da un contratto collettivo di lavoro.

Sentenza della Corte di Giustizia federale sulla retribuzione per i traduttori

<http://uepo.de/2011/01/21/urteil-des-bundesgerichtshofs-zur-ubersetzervergutung/>

La recente sentenza della Corte federale sulla retribuzione dei traduttori lascerebbe insoddisfatti i traduttori per primi perché la partecipazione agli utili scatta a partire da una tiratura di 5.000 copie e sono pochi i libri che superano questa soglia.

I fatti:

La Prima Sezione Civile della Corte federale, competente tra l'altro in materia di diritto d'autore, ha confermato e fatto avanzare la giurisprudenza (BGH, sentenza del 7 ottobre 2009 - I ZR 38/07, BGHZ 182, 337 – *Talking to Addison*) su un'adeguata retribuzione dei traduttori.

Il traduttore ricorrente, nel mese d'ottobre 2002, aveva assunto l'impegno con la parte convenuta, l'editore, di tradurre un libro di divulgazione dall'inglese al tedesco¹, cedendo all'editore tutti i diritti sulla sua traduzione. Il compenso fissato era di 19 € a cartella². Inoltre, qualora la vendita dell'edizione hardcover avesse superato le 15.000 copie, il traduttore avrebbe avuto diritto anche allo 0,5% del prezzo netto di vendita. Il contratto prevedeva poi che al traduttore fosse corrisposto il 5% della quota prevista per l'editore dei proventi derivanti dalla licenza per l'edizione tascabile o club di libri.

Secondo la norma in vigore dal luglio 2002 nella legge sul diritto d'autore, l'autore - e autore è anche il traduttore - può rivendicare per la cessione dei diritti d'utilizzazione solo il compenso stabilito. Se però la retribuzione non è adeguata, può pretendere dalla controparte un adeguamento della stessa.

La parte ricorrente ha ritenuto che il compenso pattuito fosse inadeguato. Ha preteso dalla parte convenuta una modifica del contratto di traduzione. Il Tribunale del Land e la Corte d'Appello avevano respinto il ricorso.

Decisione della Corte federale:

Adita con ricorso per cassazione (*Revision*), la Corte federale ha annullato le decisioni dei tribunali di grado inferiore e riconosciuto alla parte ricorrente un compenso ulteriore. La Corte federale ha confermato la giurisprudenza secondo cui il traduttore di un'opera di narrativa o saggistica, al quale si riconosce per la cessione completa e illimitata nel tempo di tutti i diritti d'utilizzazione sulla sua traduzione solo un compenso a stralcio di per sé abituale ed adeguato, ha diritto, a partire da un certo numero di copie vendute, a partecipare in percentuale agli utili sulle vendite. Detta partecipazione inizia quando si superano le 5.000 copie vendute dell'opera tradotta ed è pari allo 0,8% del prezzo netto di vendita per le edizioni hardcover e allo 0,4% per le tascabili. La Corte federale ha ora chiarito che la retribuzione integrativa è da calcolare sui diritti primari per l'edizione hardcover e sui diritti secondari per l'edizione tascabile, in entrambi i casi se si supera la

¹ D. Goleman, *Destructive Emotions*

² Cartella di 30 righe di 60 battute

soglia delle 5.000 copie vendute. Ha anche precisato che solo un compenso a cartella al di fuori della gamma delle retribuzioni che possono essere considerate abituali ed adeguate, può giustificare un aumento o una riduzione della percentuale dei compensi integrativi.

La Corte federale ha inoltre ribadito che il traduttore può pretendere un'equa partecipazione ai ricavi che l'editore ottiene cedendo o trasferendo a terzi i diritti sull'opera tradotta. Questi comprendono gli importanti ricavi economici derivanti all'editore dalla cessione di licenze per le edizioni tascabili dell'opera. La Corte federale – in deroga alla giurisprudenza precedente - ha deciso che il traduttore ha diritto a una percentuale pari a un quinto della percentuale dell'autore dell'opera originaria.

Hinrich Schmidt-Henkel, presidente dell'Associazione dei traduttori letterari VdÜ, si esprime sulla sentenza:

«La cosa più importante per noi è che anche questa sentenza non sostituisce una normativa sulla retribuzione da negoziare con gli editori. Continueremo a trattare con gli editori per raggiungere quest'obiettivo. Il problema rimane: la partecipazione alle vendite lascia a mani vuote molti traduttori; la percentuale sui diritti secondari, prevista da questa sentenza della Corte, è, per gli editori, meno dura delle disposizioni contenute nella precedente, ma è molto più di quanto sia mai stato pagato per i diritti secondari. Solo quando arriveremo a una regolamentazione condivisa per la retribuzione, ci sarà di nuovo la certezza del diritto in questo settore».

[Selezione testi: Antos Jessica. Fonti: Comunicato stampa BGH, 21.01.2011; Comunicato stampa VdÜ, 20.01.2011. Immagini: Wikipedia, VdÜ].

Traduzione di Elena Doria

Sezione Traduttori SNS